



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Collegio

1. Il Collegio Clesio (d'ora in avanti "Collegio") è una struttura residenziale dall'Università di Trento (d'ora in avanti "Università") a cui accedono studenti dei corsi di laurea sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica. Il Collegio opera per individuare e coltivare il talento, garantendo attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e delle capacità individuali.
2. Il Collegio offre ai/le propri/e Allievi/e la possibilità di vivere il percorso universitario all'interno di uno spazio accogliente, un luogo d'incontro che stimola la riflessione e lo scambio di idee e di conoscenze tra studenti coinvolti/e in esperienze universitarie eterogenee.
3. Gli/Le Allievi/e, nel rispetto della struttura e della comunità del Collegio, sono tenuti/e a essere parte attiva nella vita culturale dello stesso, partecipando alle attività organizzate e attivandosi con proposte individuali di valore formativo.
4. Il Collegio intende contribuire alla vivacità intellettuale della vita accademica e cittadina e favorire un'interazione più intensa tra studenti, dottorandi/e, ricercatori/rici e docenti, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione possibile per i propri Allievi/e.
5. Il Collegio persegue le sue finalità, in collaborazione con le altre strutture dell'Università, attraverso l'attuazione del Patto formativo personalizzato e l'organizzazione del Programma culturale di cui al Titolo II.
6. Il Collegio promuove la mobilità degli/le Allievi/e al fine di favorirne la partecipazione a progetti di carattere nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Modalità di ammissione

1. L'ammissione al Collegio avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica strutturata per esami, secondo le modalità previste dal Titolo III e dagli specifici bandi annuali di concorso.
2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità dei/le candidati/e.
3. La riconferma del proprio posto al Collegio negli anni di permanenza è subordinata al soddisfacimento dei requisiti di merito esposti al Titolo III.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

Art. 3 – Personale

1. Il Collegio si avvale di un servizio di Segreteria e del supporto tecnico necessario al suo funzionamento, forniti dall'Università.
2. Per le attività del Programma culturale il Collegio si avvale di studiosi/e professionisti/e italiani/e e stranieri/e, esterni/e all'Università, nonché di docenti e ricercatori/rici dell'Università individuati dal Comitato scientifico sulla base delle loro competenze, in coerenza con le finalità del Collegio.
3. Il Collegio si avvale di Alumni/ae del Collegio appositamente individuati/e per seguire su richiesta degli/le interessati/e, in qualità di Tutor, gli/le studenti nelle loro specifiche attività di studio, nonché per svolgere funzioni di supporto organizzativo e di collegamento tra Allievi/e e docenti.

TITOLO II – ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 4 – Organi

1. Sono organi del Collegio:
 - a) Il/la Direttore/rice;
 - b) Il Comitato scientifico;
 - c) Il Consiglio direttivo.

Art. 5 – Il/la Direttore/rice

1. Il/la Direttore/rice è nominato/a con decreto del/la Rettore/rice, sentito il Senato accademico, tra i/le docenti di prima fascia dell'Università. Resta in carica tre anni dalla data del provvedimento. La nomina è rinnovabile.
2. Il/la Direttore/rice:
 - a) rappresenta il Collegio, garantendo il collegamento istituzionale con l'Università;
 - b) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali ed estere, nonché con enti, pubblici o privati, che sostengono le attività del Collegio e l'offerta del Programma culturale;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico, curando la corretta attuazione del Programma culturale;



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

- d) supervisiona la redazione e la compilazione da parte degli/le Allievi/e del Patto formativo personalizzato, assicurandosi che il contenuto sia coerente con il presente Regolamento e con il Programma culturale predisposto dal Comitato scientifico;
- e) propone annualmente il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna area;
- f) individua i due Tutor del Collegio;
- g) cura, di concerto con la Direzione Didattica e Servizi agli studenti, l'utilizzo e la programmazione del budget assegnato al Collegio;
- h) vigila sul funzionamento della struttura e sull'erogazione dei servizi del Collegio

Art. 6 – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività formative di cui al Titolo II, con particolare riferimento alla definizione delle strategie di sviluppo culturale e di cooperazione a livello nazionale e internazionale.
2. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a) il/la Direttore/rice del Collegio, che ne convoca le riunioni e le presiede;
 - b) almeno cinque docenti dell'Università;
 - c) un/a rappresentante eletto/a dagli/le Allievi/e.
3. I/le componenti del Comitato scientifico di cui al comma 2, lettera b), sono nominati con Decreto rettorale; la loro carica ha durata di due anni e può essere rinnovata. Il/la rappresentante degli/le Allievi/e resta in carica due anni e può essere rieletto/a.
4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta per semestre.
5. Il Comitato scientifico:
 - a) definisce l'indirizzo generale e formativo del Collegio;



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

- b) presenta, all'inizio di ciascun semestre, il programma delle attività formative e culturali organizzate nell'ambito del Programma culturale del Collegio, che ogni Allievo/a potrà inserire a fine anno nel proprio Libretto personale;
- c) favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle collaborazioni con i Dipartimenti e i Centri dell'Università e con istituzioni culturali, formative e di ricerca esterne.

Art. 7 – Il Consiglio direttivo

1. Sono componenti del Consiglio direttivo:
 - a) il/la Presidente del Consiglio direttivo, che ne convoca le riunioni e le presiede;
 - b) tre docenti dell'Università;
 - c) due Tutor del Collegio;
 - d) due rappresentanti eletti dagli/le Allievi/e;
2. Il/la Presidente del Consiglio direttivo è nominato/a dal/la Rettore/rice tra i/le docenti di prima fascia dell'Università, sentiti il/la Direttore/rice del Collegio e il Senato accademico; resta in carica due anni dalla data del provvedimento e la nomina è rinnovabile.
3. I/le tre docenti sono nominati/e dal/la Rettore/rice, restano in carica due anni e la nomina è rinnovabile.
4. I/le due Tutor sono nominati/e dal/la Direttore/rice tra gli/le Alumni/ae del Collegio, sentiti i rappresentanti degli/le Allievi/e; restano in carica due anni e la nomina è rinnovabile.
5. I/le rappresentanti degli/le Allievi/e sono nominati con Decreto rettorale, restano in carica due anni e possono essere rieletti. I/le rappresentanti nel Consiglio direttivo devono essere diversi/e dal/la rappresentante nel Comitato scientifico.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del/la Presidente o quando ne faccia richiesta il/la Direttore/rice o almeno 1/3 dei suoi componenti.
7. La convocazione viene inviata anche al/la Direttore/rice, che può partecipare alle riunioni senza diritto di voto.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

8. Il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre i due bandi annuali per l'accesso al Collegio, deliberando su proposta del/la Direttore/rice il numero dei posti per ciascuna delle aree (umanistico-sociale e tecnico-scientifica);
- b) verifica, come da art. 16, il rispetto dei requisiti per la riconferma al Collegio dei/le singoli/e Allievi/e, con valutazione dei risultati accademici conseguiti e della proficua partecipazione alle attività culturali del Collegio;
- c) definisce le disposizioni interne di natura amministrativa, gestionale e atte a garantire il buon funzionamento del Collegio;
- d) approva, a maggioranza assoluta, le proposte di modifica al presente Regolamento da sottoporre al Senato accademico.

Art. 8 – Sedute degli organi

1. Il/La Presidente convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno e le modalità di partecipazione alla seduta. L'ordine del giorno è formulato dal/la Presidente.
2. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/le componenti. Il/La componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto/a a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione. Le sedute non sono pubbliche; il/La Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni, senza diritto di voto.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei/le presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto dell'Università.
4. Il supporto alle attività degli organi è garantito dalla Segreteria del Collegio.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

TITOLO II – IL PERCORSO FORMATIVO

Art. 9 – Il Programma culturale e il Patto formativo personalizzato

1. Il Programma culturale, ovvero l'insieme delle attività formative offerte dal Collegio su base annuale, strutturato in due semestri, è fondato su tre valori:
 - a) multidisciplinarietà, di cui sono peculiare espressione i percorsi seminariali e le attività integrative;
 - b) personalizzazione, per cui sta agli/le Allievi/e scegliere con quali tempistiche e modalità frequentare tali percorsi e attività;
 - c) responsabilizzazione, data dal grado di autonomia concesso agli/le Allievi/e, capaci di plasmare essi/e stessi/e, con le proprie iniziative, il Collegio nel suo insieme.
2. Il Programma culturale offre quattro tipologie principali di attività:
 - a) seminari multidisciplinari organizzati dal Collegio, anche in collaborazione con altre strutture d'Ateneo, a integrazione dell'offerta formativa dei corsi di studio degli/le Allievi/e;
 - b) conferenze tematiche con personalità del mondo accademico e culturale;
 - c) laboratori, workshop, lavori di gruppo organizzati dal Collegio o promossi da Allievi/e, finalizzati all'acquisizione di soft skills;
 - d) eventi sportivi, musicali, di networking e di orientamento al lavoro, anche in collaborazione con il servizio Job Guidance di Ateneo.
3. Il Comitato scientifico stabilisce all'inizio di ogni semestre il Programma delle attività, aggiornabile in itinere. Di questo si provvede a dare notizia agli/le Allievi/e in tempi congrui, così da permettere loro una gestione personalizzata della partecipazione ad esse.
4. Gli/le Allievi/e sono chiamati/e, nel contesto di autonomia concessa, ad un'attiva partecipazione alla vita comunitaria e culturale del Collegio. A tal fine, e di modo da attuare quanto previsto al comma 1, ciascuno/a Allievo/a è tenuto a sottoscrivere annualmente il proprio Patto formativo personalizzato, impegnandosi a frequentare per il quantitativo orario previsto le attività organizzate nel contesto del Programma culturale annuale.
5. Il Patto formativo personalizzato deve essere compilato e sottoscritto da ogni Allievo/a ogni anno, seguendo la traccia fornita dalla Segreteria ed entro la scadenza da essa comunicata.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

Art. 10 – Iniziative promosse dagli Allievi/e

1. Le iniziative promosse dagli/le Allievi/e sono fortemente incoraggiate: gli/le Allievi/e interessati a proporre l'organizzazione, a beneficio dei/le colleghi/e, di conferenze, workshop, laboratori, serate a tema, eventi sportivi, di networking, uscite culturali, e simili, possono farsene carico compilando il modulo di richiesta, reso disponibile dalla Segreteria. L'effettiva realizzazione delle attività proposte è soggetta all'approvazione del/la Direttore/riche, che ne valuterà la fattibilità e la coerenza con le finalità del Collegio.
2. L'Allievo/a che si fa carico dell'organizzazione dell'iniziativa in questione dovrà specificare nella compilazione del modulo indicato le seguenti informazioni:
 - a) tipologia, data e durata dell'evento;
 - b) eventuale spazio comune del Collegio che si intende prenotare;
 - c) eventuale ospite esterno/a invitato/a.
3. Tutte le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto del principio di responsabilizzazione alla base del percorso formativo, rientrano tra le attività del Programma culturale del Collegio. La partecipazione è valida ai fini delle ore di frequenza da rispettare per rientrare negli obblighi del Patto formativo personalizzato.
4. Nell'organizzazione dell'evento, in caso di invito di ospite esterno, il singolo Allievo/a non può impegnare il Collegio nell'erogazione di compensi o altri oneri economici.
5. Ove ritenuto opportuno, il Collegio potrà attivare, a fronte delle proposte degli/le Allievi/e, percorsi appropriati per la gestione degli inviti e degli aspetti organizzativi.

Art. 11 – Mobilità e scambio nazionale e internazionale

1. Le attività di scambio internazionale e interculturale costituiscono un elemento di grande importanza nel percorso formativo degli/le Allievi/e.
2. Gli/le Allievi/e, nell'ambito della propria permanenza presso il Collegio sono tenuti/e a svolgere un periodo di studio in un contesto internazionale della durata complessiva di almeno tre mesi. Per l'individuazione delle modalità di svolgimento del periodo di studio all'estero, gli/le Allievi/e possono avvalersi del supporto offerto dall'Università, tramite le strutture accademiche e gli uffici dedicati alla mobilità studentesca.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

3. Gli/le Allievi/e per i/le quali/e risulta impossibile svolgere il periodo di studio di cui al comma precedente per circostanze eccezionali, oppure perché il loro percorso di studi ne risulterebbe compromesso, possono presentare le proprie ragioni in forma scritta al Consiglio direttivo, che può decidere di consentire l'esonero da tale obbligo e indicare soluzioni alternative personalizzate.
4. Nei casi in cui un/a Allievo/a trascorra un periodo di mobilità all'estero pari o superiore ai 90 giorni, per lo svolgimento di attività afferenti al comma 2, potrà richiedere al Collegio una compartecipazione alle eventuali spese per l'alloggio. L'importo massimo è definito con provvedimento dell'Università. La procedura di richiesta è indicata agli interessati, con congruo anticipo, dalla Segreteria.
5. La compartecipazione alle eventuali spese per l'alloggio può essere concessa anche a Allievi/e iscritti/e a corsi di studio dell'Università di Trento che prevedono una *partnership* con altre Università italiane, in cui sia previsto che lo/la studente frequenti obbligatoriamente uno o più semestri nella sede partner. In tali casi, l'Allievo/a può richiedere la compartecipazione per un periodo comunque limitato a tre mesi, a condizione che si impegni a svolgere nella sede partner attività integrative a quelle previste dal corso di studi frequentato, organizzate dall'Università o altre istituzioni eventualmente presenti in quella sede, secondo un programma concordato preventivamente con il/la Direttore/rice del Collegio.
6. Gli obblighi di frequenza oraria annuale previsti dal Patto formativo degli/le Allievi/e che partecipano a programmi di mobilità sono suscettibili a revisione personalizzata, nelle modalità descritte dal Patto formativo stesso.
7. Attività ad alto valore formativo e culturale frequentate dall'Allievo/a durante il proprio programma di mobilità, previa richiesta scritta pervenuta e valutazione positiva da parte del Comitato scientifico, saranno valide ai fini delle ore di frequenza da rispettare per rientrare negli obblighi del Patto formativo personalizzato.

Art. 12 – Diploma

1. Il Diploma del Collegio viene conferito agli/le Allievi/e che abbiano mantenuto tale qualifica fino al conseguimento del diploma di Laurea entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento. Agli/le Allievi/e diplomati/e viene riconosciuto il titolo di Alumni/ae del Collegio



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

TITOLO III – ACCESSO E RICONFERMA AL COLLEGIO

Art. 13 – Concorso di ammissione

1. Al Collegio sono ammessi/e, mediante selezione pubblica per esami, studenti aventi titolo ad iscriversi per la prima volta a un corso di studio del ciclo equivalente a quello per cui si candidano presso l'Università.
2. Ai fini della partecipazione al concorso di ammissione, i corsi di studio dell'Università sono raggruppati in due aree:
 - a) Area umanistica-sociale, per i corsi di studio dei Dipartimenti di Sociologia e Ricerca Sociale, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Economia e Management, e della Scuola di Studi Internazionali;
 - b) Area tecnico-scientifica, per i corsi di studio dei Dipartimenti di Matematica, Fisica, Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Ingegneria e Scienze dell'Informazione, Ingegneria Industriale, Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata, Psicologia e Scienze Cognitive, del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, dei Centri Interdipartimentali Mente Cervello e Scienze Mediche.
3. I candidati indicano l'area per cui intendono concorrere e il corso di studio dell'Università di Trento al quale intendono iscriversi; tale scelta è vincolante in caso di ammissione al Collegio.
4. Ogni anno il Collegio bandisce:
 - a) il concorso di ammissione al Collegio per studenti aventi titolo ad iscriversi al primo anno dei corsi di Laurea triennale e dei corsi di Laurea a ciclo unico dell'Università, determinando per ciascuna delle due aree il numero dei posti da porre a concorso;
 - b) il concorso di ammissione al Collegio per studenti aventi titolo ad iscriversi al primo anno dei corsi di Laurea magistrale dell'Università, determinando per ciascuna delle due aree il numero dei posti da porre a concorso.
5. Nel determinare il numero dei posti messi a concorso per ciascuna area si tiene conto anche di quanto definito nell'art. 16.
6. Nel caso di corso di studio che prevede la programmazione dei posti, nazionale o locale, la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del bando di concorso emanato dall'Ateneo.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

7. Eventuali posti disponibili relativi ad un'area in seguito all'esaurimento della rispettiva graduatoria sono messi a disposizione per l'altra area.
8. Il Collegio organizza attività volte a far conoscere agli/le studenti delle scuole superiori le opportunità offerte agli/le Allievi/e.

Art. 14 – Prove d'esame

1. L'esame di ammissione al Collegio si articola nelle modalità, tipologie e criteri di valutazione previsti dai bandi annuali di concorso.
2. Nei bandi di concorso vengono indicate le materie oggetto dell'esame di ammissione.
3. Al termine delle selezioni, i/le vincitori/rici sono tenuti alla conferma del posto e/o all'immatricolazione entro le tempistiche e secondo le modalità indicate nei bandi di ammissione ai corsi di studio.

I/le nuovi/e Allievi/e possono entrare nel Collegio a partire dal 1° settembre di ogni anno.

Art. 15 – Commissioni di selezione

1. Le Commissioni di selezione del concorso di ammissione per ciascuna delle due aree di cui all'art. 12, comma 2, sono composte da almeno tre componenti e sono nominate con decreto del/la Rettore/rice. Nell'atto di nomina viene individuato il Presidente della rispettiva Commissione e gli eventuali supplenti.
2. Le Commissioni di selezione redigono apposito verbale che, recependo i criteri di valutazione indicati dal bando di ammissione, definisce i punteggi attribuiti a ciascun candidato a seguito della valutazione dei titoli e dell'esito delle prove, nonché il punteggio complessivo che determina la collocazione in graduatoria. In caso di *ex-aequo* prevale:
 - a) Il/la candidato/a che ha conseguito il diploma di maturità o di laurea con il punteggio più alto;
 - b) In caso di ulteriore parità prevale il candidato che possiede certificazioni linguistiche di livello più elevato ed in numero maggiore;
 - c) In caso di ulteriore parità il posto verrà assegnato al/la candidato/a più giovane.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

Art. 16 – Riconferma al Collegio

1. Gli/Le Allievi/e ammessi/e al Collegio in seguito alla partecipazione al concorso sono riconfermati agli anni successivi, previo rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) aver conseguito almeno 51 Crediti Formativi Universitari (CFU) entro la sessione autunnale di esami;
 - b) mantenere una media ponderata dei voti d'esame maggiore o uguale ad un valore di soglia corrispondente a 27/30 per gli/le Allievi/e iscritti/e a percorsi di laurea triennale e a ciclo unico, e 28/30 per gli/le Allievi/e iscritti/e a percorsi di laurea magistrale;
 - c) frequentare le attività del Programma culturale, di cui agli artt. 9 e 10, per un impegno complessivo non inferiore al minimo di ore indicate nel proprio Patto formativo personalizzato.
2. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Consiglio direttivo, entro il mese di novembre di ogni anno. A tale scopo gli/le Allievi/e sono tenuti a compilare il loro Libretto, costituito da:
 - a) quanto necessario alla verifica del rispetto da parte dell'Allievo/a dei requisiti elencati ai punti "a" e "b" del comma 1, con l'indicazione degli esami che si intende sostenere nella sessione autunnale, o degli esami già sostenuti non ancora registrati al momento di compilazione del Libretto;
 - b) una relazione contenente il dettaglio delle attività del Programma culturale svolte dall'Allievo/a nel corso dell'anno accademico e le ore ad esse dedicate;
 - c) elenco di ulteriori attività a valenza culturale svolte coerentemente col percorso del Collegio, anche indipendenti dal contesto accademico e dal Programma culturale;
 - d) informazioni sulla/e destinazione/i e sulla durata del periodo di mobilità in contesto internazionale che l'Allievo/a sta programmando o, qualora già svolto, un resoconto dell'esperienza.
3. Modalità e tempistiche per la redazione e la consegna del Libretto vengono comunicate dalla Segreteria all'inizio del mese di luglio.
4. Al termine degli esami della sessione estiva l'Allievo/a che si trovasse nella condizione di non poter soddisfare uno o più dei requisiti di cui al comma 1, dovrà comunicare la sua situazione alla Segreteria, illustrando i motivi che impediscono di rispettare il/i requisito/i di merito, con una richiesta di proroga. La



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

proroga può essere concessa dal Consiglio direttivo, che valuterà i motivi indicati dall'Allievo/a, la sua situazione accademica e la sua partecipazione alle attività formative del Collegio. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, l'Allievo/a si impegnerà a rientrare nei requisiti accademici richiesti dal presente regolamento entro la scadenza indicata dal Consiglio direttivo.

5. Per gli Allievi/e che frequentano un corso di studi la cui sessione autunnale termina oltre il 15 ottobre, l'accertamento della permanenza dei requisiti avviene alla fine della sessione. Solo tali Allievi/e, se non si trovassero in regola con i requisiti accademici di cui sopra, sono tenuti a presentare alla scadenza della sessione, una richiesta di proroga per impegnarsi a rientrare in tali requisiti.
6. Gli/Le Allievi/e non riconfermati, in seguito a mancata presentazione della richiesta di proroga o per il mancato accoglimento di quest'ultima, dovranno provvedere a liberare l'alloggio secondo le modalità personalizzate indicate dal Consiglio direttivo.

Nel rispetto dei requisiti di merito, la permanenza nel Collegio è garantita fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. Nel caso di richieste di proroga oltre questo termine, il Consiglio direttivo, acquisito motivato parere scritto del/la Direttore/rice della struttura accademica di appartenenza dell'Allievo/a, o di un/a suo/a delegato/a, potrà valutare la permanenza nel Collegio fino al 31 marzo dell'anno successivo. In questo caso, gli/le Allievi/e che otterranno la proroga della permanenza saranno tenuti/e a farsi carico del canone di affitto della stanza.

Art. 17 – Allievi/e che proseguono con la Laurea magistrale a Trento

1. Una parte dei posti messi a concorso annualmente per l'ammissione al Collegio di studenti delle Lauree magistrali può essere destinata agli/alle Allievi/e del Collegio che intendono proseguire i propri studi iscrivendosi ad una Laurea magistrale presso l'Università di Trento.
2. Per candidarsi a tali posti riservati, l'Allievo/a dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) essere nelle condizioni oggettive di conseguire il titolo di Laurea triennale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno corrente;
 - b) aver rispettato durante il suo percorso di Allievo gli obblighi previsti dal proprio Patto formativo personalizzato, senza aver mai usufruito di richieste di proroga per la riconferma ai fini della valutazione dei propri requisiti accademici.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

3. Gli/Le Allievi/e che si trovano in tali condizioni possono darne comunicazione scritta al/la Direttore/riche, entro il mese di maggio, dichiarando di avere intenzione di iscriversi ad una Laurea magistrale a Trento.
4. Considerato il numero di richieste e verificato l'effettivo rispetto dei requisiti, il/la Direttore/riche del Collegio propone al Consiglio direttivo il numero di posti da destinare ai/le già Allievi/e del Collegio per ciascuna delle due aree.
5. Il numero di posti riservati viene deliberato dal Consiglio direttivo e indicato nel bando di concorso per ciascuna area; il numero di posti riservati per ogni area non può essere superiore alla metà dei posti banditi per quell'area.
6. Contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, gli/le Allievi/e in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono fare richiesta di essere considerati anche ai fini dell'assegnazione dei posti riservati.
7. Le graduatorie per l'ammissione alle lauree magistrali danno evidenza dei candidati ammessi ai posti riservati. L'assegnazione dei posti avviene dapprima nei confronti dei vincitori dei posti riservati. Qualora un/a candidato/a rientri tra i vincitori dei posti riservati, questi decade dalla graduatoria dei posti non riservati, ai fini dell'assegnazione di questi ultimi.
8. In caso di rinuncia da parte di un/a candidato/a, si procede alla riassegnazione del posto tramite scorrimento delle graduatorie. Se la rinuncia riguarda uno dei posti riservati, lo scorrimento avviene seguendo lo stesso ordine del comma precedente.

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI

Art. 18 – Diritti e doveri degli/le Allievi/e

1. I/Le vincitori/riche del concorso di ammissione presso il Collegio Clesio diventano Allievi/e del Collegio. In quanto tali, hanno diritto ad un alloggio gratuito presso il Collegio e beneficiano dei servizi e degli spazi di cui la struttura è dotata, secondo quanto previsto dal "Regolamento Alloggi e Spazi".
2. Gli/le Allievi/e godono dell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Università nonché del diritto ad usufruire delle mense universitarie. Gli/Le Allievi/e possono inoltre concorrere ai Bandi per borse di studio ed



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

esonero tasse pubblicati annualmente da Opera Universitaria. Essendo già fruitori/rici di posto alloggio a titolo gratuito, gli/le Allievi/e non potranno rientrare a prescindere nella categoria “fuori sede”.

3. Il Collegio, in convenzione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Università ed esterne a esso, predispone annualmente servizi dedicati ai/le propri/e Allievi/e nell'ambito del programma Benefit, le cui componenti sono riconosciute o estese sulla base delle disponibilità annuali di bilancio.
4. Gli/le Allievi/e possono essere assistiti/e nell'organizzazione dei loro programmi di studio, dei propri progetti di mobilità internazionale e attività formativa di altro genere dai/le Tutor, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3.
5. Gli/Le Allievi/e, nel rispetto della struttura e della comunità del Collegio, sono tenuti/e a essere componente attiva nella vita culturale dello stesso, facendosi carico dei propri obblighi accademici e formativi, in particolare secondo quanto previsto dal Capo III del presente Regolamento.
6. Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare sanzioni proporzionate alla gravità, fino all'esclusione dal Collegio.

Art. 19 – Utilizzo del posto alloggio

1. Tutti/e gli/le Allievi/e, nel rispetto dei principi di convivenza, sono tenuti a soggiornare presso il Collegio per l'intera durata del proprio percorso formativo, a partire dal momento dell'immatricolazione all'Università.
2. Gli/le Allievi/e sono tenuti/e a rispettare il “Regolamento Alloggi e Spazi”, che contiene informazioni circa la struttura del Collegio, i servizi che essa offre e le regole specifiche per il soggiorno di chi vi risiede, al cui rispetto è subordinata la permanenza.
3. In caso di assenze dal Collegio superiori ai 30 giorni consecutivi, per ragioni diverse da quanto previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento, l'Allievo/a è tenuto/a a comunicare preventivamente e per iscritto alla Segreteria del Collegio la data di partenza, la data di rientro e la causa dell'assenza.
4. Nell'eventualità in cui un'assenza di questo genere si protraesse per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi, l'Allievo/a sarà tenuto/a a fornire le sue argomentazioni al Consiglio direttivo, che assumerà le conseguenti decisioni.



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

5. Le disposizioni per la compartecipazione del Collegio alle spese d'affitto degli/le Allievi/e nei periodi di mobilità, previste dall'articolo 11 ai commi 4 e 5, si applicano a patto che l'Allievo/a rinunci nel periodo considerato all'uso del proprio alloggio presso il Collegio. Per accedere alla compartecipazione delle spese sostenute l'Allievo/a dovrà:
- segnalare alla Segreteria con almeno un mese di anticipo rispetto alla partenza il periodo previsto di assenza dalle strutture del Collegio;
 - liberare il proprio alloggio dagli effetti personali;
 - ricsegnare il badge del proprio alloggio in portineria.
6. Conseguito il titolo di studio, l'Allievo/a sarà tenuto/a a liberare l'alloggio entro una settimana. L'Allievo/a è tenuto, in ogni caso, a dare comunicazione almeno un mese prima della data dell'appello di laurea alla Segreteria. Esclusivamente per gli/le Allievi/e che si trovassero a conseguire il proprio titolo nel corso della sessione estiva il termine per liberare l'alloggio è rinviato all'ultima settimana del mese di agosto

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – Norme di rinvio

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo, alle norme generali dell'ordinamento universitario e al Regolamento Alloggi e Spazi del Collegio, nonché ad ogni altra disposizione applicabile.
- Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Collegio, mezzo ufficiale di comunicazione. Gli/le Allievi/e sono tenuti/e a rispettarlo per l'intera permanenza nel Collegio.
- I requisiti per la riconferma al Collegio degli/le Allievi/e del Collegio si applicano a partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, rimanendo in vigore i requisiti del Regolamento precedente per l'anno accademico in corso.
- Limitatamente al caso di Allievi/e che siano stati/e ammessi/e al Collegio prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e che siano iscritti/e a un percorso di laurea in un Dipartimento/Centro o Scuola in cui la media di riferimento, corrispondente al settantesimo percentile della distribuzione statistica dei voti



REGOLAMENTO COLLEGIO CLESIO

d'esame, sia inferiore alla soglia di cui all'art.16 comma 1 lettera "b", il Consiglio direttivo può applicare tale media, ove più favorevole all'interessato/a, come soglia ai fini del soddisfacimento di quel requisito. Le medie di riferimento sono pubblicate nel sito web del Collegio (<https://collegioclesio.unitn.it/ammissione>).

5. Il Consiglio direttivo, sentito/a il/la Direttore/rice, può elaborare proposte di modifica del presente Regolamento da inviare al Senato accademico per l'approvazione. Il Consiglio direttivo è tenuto a discutere, ed eventualmente fare proprie, proposte di modifica presentate dal/la Direttore/rice o da almeno due terzi degli/le Allievi/e.